



Federazione Italiana Sport Equestri

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri**

Avvocato Enrico Vitali

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 11/2021** nei confronti di **Giovanni Mastrovito e Sandrino Santoro**.

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 23 giugno 2021, della trasmissione in data 15 giugno 2021 da parte della Segreteria della CNUG, della segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Campania, dott. Vincenzo Montrone, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in occasione del Campionato Regionale di S.O. + A0* tenutosi dal 3 al 6 giugno 2021 presso il Cavaliere Country Club S.S.D. in Napoli.

Mediante tale esposto, viene denunciato che:

- a) il programma della categoria LB80 non è stato rispettato in quanto la categoria a fasi consecutive da 20.1 veniva trasformata nella categoria non consentita 19.2;
- b) lo spareggio in caso di parità per l'attribuzione dei premi d'onore non è stata rispettata inserendo invece nelle classifiche finali due primi posti, due secondi posti e due terzi posti;
- c) non è stata squalificata una concorrente che ha montato nel trofeo pony speranze con un'imboccatura irregolare segnalata allo Steward sin dal primo giorno;
- d) nonostante la squalifica il primo giorno di gare di una concorrente per avere l'istruttore montato in campo prova il cavallo, la stessa veniva ugualmente fatta partecipare alle gare il secondo e terzo giorno;



e) è stata immotivatamente revocata ad una istruttrice la sanzione della ammonizione ricevuta durante il trofeo pony per eccessivi aiuti di compiacenza.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti del Presidente di Giuria **Giovanni Mastrovito**, nonché dello Steward **Sandrino Santoro** quest'ultimo limitatamente al sopra indicato capo c), fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 8 luglio 2021 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Sono quindi pervenute nei termini le dichiarazioni difensive da parte di tutti gli interessati.

^^^

Nelle difese di Sandrino Santoro si contesta l'addebito di cui alla lettera c) sopra indicata, in quanto lo stesso sostiene di avere subito segnalato l'imboccatura irregolare alla Giuria: il Presidente di Giuria Mastrovito conferma la circostanza precisando che tale imboccatura è stata utilizzata solo il giorno 5 giugno 2021 in quanto, interpellata la Responsabile coordinamento Steward Nazionali signora Tatiana Zannini, la stessa comunicava che l'imboccatura aveva l'apparenza di non essere regolamentare e ciò, in ogni caso, oltre i termini utili per poter squalificare la concorrente, tra l'altro su un giudizio di mera apparenza.

Su tale punto quindi deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilità disciplinare avendo i soggetti coinvolti agito nel rispetto delle norme: la concorrente in questione non è stata squalificata esclusivamente per gli evidenziati motivi oggetti non ascrivibili a colpa di altri soggetti e comunque, ad avviso di questo Giudice, difettavano anche i presupposti per una squalifica



basata su una mera valutazione ex post di mera “apparenza” di irregolarità della imboccatura.

Il tesserato Mastrovito, invece, nelle sue difese ammette sostanzialmente gli addebiti di cui alle lettere a) e b) anche se precisa, quanto alla prima, di non essere stato presente al momento dell'errore mentre per gli altri addebiti esclude ogni sua responsabilità.

Quanto alla lettera c) si è già detto.

Quanto alle lettere d) ed e) il Mastrovito, in ordine alle circostanze di cui alla lettera d) documenta di avere eliminato dal campionato solo due binomi nei giorni 3 e 5 giugno 2021 e che nel primo caso, è stato consentito al cavaliere eliminato Torre Giovanni, di partecipare alle altre gare in programma ma “fuori classifica” come consentito dall'art. 14.2, libro II del Regolamento Nazionale S.O..

Quanto all'addebito di cui alla lettera e) il Mastrovito invece contesta ogni sua responsabilità per non avere mai ammonito l'istruttrice in questione anche in seguito alla decisione assunta insieme agli altri istruttori, tutti potenzialmente passibili di sanzione per aiuti di compiacenza.

In ordine a tali contestazioni (lettere d) ed e)) , in difetto di ulteriori riscontri non è possibile accertare e dichiarare responsabilità disciplinari del Mastrovito che invece deve essere ritenuto responsabile per gli addebiti di cui alle lettere a) e b).

Ne deriva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo a Sandrino Santoro e la responsabilità disciplinare di Giovanni Mastrovito – come detto - limitatamente alle circostanze di cui alle lettere a e b di cui sopra.

Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto delle tenuità del fatto, dell'assenza di precedenti e dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE e della



Federazione Italiana Sport Equestri

relativa riduzione di sanzione in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell'incolpato.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato Giovanni Mastrovito la sanzione, di cui all'art. 6, lettera b), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della censura.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 8 luglio 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Enrico Vitali